

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

Sezione fallimentare

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Marco Vittoria Giudice

dott. Enrico Vernizzi Giudice Rel.

nel procedimento di ammissione a concordato preventivo n. r.g. 11/2019 promosso da

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Vista la proposta ed il piano concordatario depositati da  
in data 16 settembre 2020;

visto il motivato parere depositato dal Commissario Giudiziale in data 24 settembre  
2020;

visto il decreto con cui questo Tribunale in data 23 ottobre 2020 ha domandato alla  
ricorrente di apportare alla proposta ed al piano le necessarie integrazioni;

visto il decreto del 17 novembre 2020 con cui il suddetto termine è stato ulteriormente  
prorogato;

viste le integrazioni al piano ed alla proposta depositate in data 2 dicembre 2020;



visto il parere del Commissario depositato in data 9 dicembre 2020;

visto il decreto del 17 marzo 2021 con il quale il debitore è stato convocato ex art 162 l.f. all'udienza fissata in data 8 aprile 2021;

viste le note depositate da \_\_\_\_\_ in data 7 aprile 2021;

visto il parere depositato dal Commissario in data 14 aprile 2021;

a scioglimento della riserva assunta dal Giudice Delegato all'udienza del 22 aprile 2021

premesso che :

-il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sulla proposta di concordato in "applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo", controllo da attuarsi mediante la diretta verifica della "effettiva realizzabilità della causa concreta", da intendersi "come obiettivo specifico perseguito dal procedimento", attraverso un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l'idoneità rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue, vale a dire quello di assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori ( Cass. 9061/2017; Cass. S.U. 1521/2013);

-all'esito della suddetta verifica rimane invece riservata ai creditori ogni valutazione in ordine al merito del ridetto giudizio, alla probabilità di successo economico del piano ed ai rischi inerenti, nonché riguardo alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare;

rilevato che:

a) l'attivo della proposta concordataria viene indicato in € 2.296.987 e risulta costituito (pag. 14 della proposta ) in gran parte ( 91,75%) da somme che la ricorrente prevede di conseguire in esito alla favorevole conclusione delle controversie R.G. 5531/2019 (giudizio di opposizione promosso da \_\_\_\_\_ avverso il decreto ingiuntivo n 1796/2019 emesso dal Tribunale di Parma in data 29 ottobre 2019 per € 550.000 su ricorso d \_\_\_\_\_ e n R.G. 267/2020 ( giudizio di opposizione



promosso da \_\_\_\_\_ avverso il decreto ingiuntivo n 1727/2019 emesso dal Tribunale di Parma in data 17 ottobre 2019 per € 1.000.000 su ricorso (

costituitasi in giudizio proponendo domanda riconvenzionale per ulteriori € 2.500.000). La proposta, anche in esito all'integrazione richiesta con decreto del 23 ottobre 2020, non risulta tuttavia corredata da alcuna valutazione od analisi riguardo alla solvibilità e patrimonialità delle controparti nei menzionati giudizi; parimenti nessun informazione è stata offerta riguardo alla circostanza che le due controparti risultano collegate. La stessa relazione dell'attestatore non approfondisce le criticità ora evidenziate limitandosi ad una generica e non adeguatamente motivata svalutazione di tipo prudenziale dei crediti che \_\_\_\_\_ auspica di conseguire in esito alle suddette controversie. In disparte l'ordinaria incertezza ( anche nei tempi di definizione) che necessariamente caratterizza le previsioni fondate sugli esiti delle controversie giudiziarie, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente non può ritenersi in alcun modo verificata (condividendosi al riguardo il parere del Commissario ) la solvibilità dei soggetti nei confronti dei quali sono stati instaurati i suddetti giudizi civili e dai quali, dopo le svalutazioni operate dalla ricorrente, si prevede di realizzare l'importo di € 2.107.500 ( € 357.500 da \_\_\_\_\_ € 1.750.000 da \_\_\_\_\_

Di contro, quanto a \_\_\_\_\_

dagli approfondimenti effettuati dal Commissario ( pag 6-12 del parere depositato in data 9 dicembre 2020; pag 3-6 parere del 14 aprile 2021) si desume che la complessiva situazione della società risulta particolarmente critica. Con riguardo a \_\_\_\_\_

la proprietà del 99,64% delle azioni della \_\_\_\_\_

risulta, come annotato sulla visura camerale relativa a quest'ultima, oggetto di sequestro preventivo in esito al provvedimento emesso in data 6 dicembre 2019 dal G.I.P. del Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento n. 33702/16 R.G.N.R. e n. 30337 R.G. Inoltre, come riportato nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2019, il socio unico \_\_\_\_\_ nell'anno 2017, risulta essersi accollato un debito fiscale della società per € 4.000.000,00 a fronte di un deliberato aumento di capitale per pari importo. L'idoneità della proposta deve essere valutata tenendo conto della effettiva realizzabilità all'assetto di interessi ipotizzato dal \_\_\_\_\_



proponente in rapporto all'obiettivo di rimuovere lo stato di crisi attraverso il programmato soddisfacimento dei creditori; la ricorrente avrebbe quindi dovuto produrre documentazione o addurre elementi che consentissero di ritenere ragionevolmente fondate le aspettative formulate con riguardo agli esiti dei giudizi in corso e, soprattutto, con riguardo alla possibilità di conseguire le relative somme. Di contro, nella vicenda in esame, manca qualunque riscontro riguardo alla potenziale solvibilità dei due soggetti dai quali, in caso di esito vittorioso delle controversie instaurate, dovrebbe pervenire oltre il 92% del fabbisogno concordatario. La proposta ed il piano, quanto agli indicati profili, si rivelano dunque – conformemente del resto a quanto osservato dal Commissario - manifestamente inadonei a raggiungere gli obiettivi prefissati ( Cass ; 11522/2020; Cass 21175/2018; Cass5825/2018) e non consentono una adeguata informazione del ceto creditorio.

b) Il pagamento dei creditori privilegiati è previsto avvenga indicativamente entro cinque anni dall'omologa (con avvio dei pagamenti nel terzo anno successivo). La soddisfazione dilazionata del creditore privilegiato, tanto con prelazione ipotecaria che con privilegio generale mobiliare, risulta ammissibile purché si contemperino tale pregiudizio con il riconoscimento del diritto di voto che commisuri la perdita economica subita dal creditore, la cui determinazione in concreto, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma l.f., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, comma 2, legge fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 legge fall. (richiamata dall'art. 169 legge fall.) ( Cass. 20388/2014; Cass. 10112/2014). Il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati deve ritenersi consentito dunque ove motivato (ed attestato) con la necessità di non gravare finanziariamente il piano e solo laddove sia attestato che i tempi di pagamento dilazionati non sono più lunghi di quelli che sarebbero necessari nell'alternativa liquidatoria. Ciò posto, nel piano non risulta indicata la perdita economica subita dai creditori con privilegio generale mobiliare rilevante ai



fini del computo del voto ex art 177 comma III l.f. , da valutarsi altresì nella relazione giurata ex art 160 comma II l.f. a pena di inammissibilità ( da ultimo Cass. 11882/2020; Cass. 2422/2020).

Ritenuto pertanto che la proposta concordataria debba essere dichiarata inammissibile;

**P.Q.M.**

dichiara l'inammissibilità della proposta concordataria formulata da

Parma, 07/05/2021

Il Giudice Rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi

